Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 2

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

28ª seduta: martedì 13 novembre 2018

Presidenza del presidente PITTONI

IC 0127
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Società italiana di pedagogia (SIPED)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 8
IORI *(PD)* 7
BOBBIO . . . . . *Pag.* 6
FIORUCCI 6, 8
POLENGHI 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Società italiana di pedagogia (SIPED), la presidente, professoressa Polenghi, e i membri del direttivo, professor Fiorucci e professor Bobbio.

I lavori hanno inizio alle ore 13,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Società italiana di pedagogia (SIPED)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti, sospesa nella seduta dello scorso 31 ottobre.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web,* Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È oggi prevista l'audizione di rappresenti della Società italiana di pedagogia (SIPED). Saluto pertanto la presidente, professoressa Polenghi, e i membri del direttivo, professor Bobbio e professor Fiorucci, e senza indugio do la parola alla professoressa Polenghi.

POLENGHI. Signor Presidente, onorevoli senatori della 7ª Commissione permanente del Senato, in qualità di presidente della SIPED, unitamente ai miei due colleghi membri del direttivo, vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato.

La SIPED è la Società accademica italiana di pedagogia, che riunisce circa 700 professori universitari, docenti universitari di pedagogia e di didattica. Vi ringraziamo particolarmente per l'opportunità di questa audizione che testimonia da parte vostra una spiccata sensibilità per le tematiche connesse alla formazione, ai profili e agli ambiti di professionalità di oltre 200.000 educatori e pedagogisti; un tema, quindi, di grande rilievo, che – vorrei ricordarlo molto rapidamente – non è nuovo, ma è stato sostenuto a lungo dalla SIPED. Quello che viene ancora chiamato progetto di legge Iori ebbe un lungo *iter*, fu approvato all'unanimità alla Camera e

arrivò in Senato, ma, a causa di ritardi (come spesso accade), vennero a mancare i tempi tecnici per l'approvazione di questo ampio provvedimento che riguardava, appunto, la professionalità degli educatori. Esso fu poi contratto in alcune disposizioni della legge di bilancio n. 205 del 2017, in particolare ai commi 594 e 601 dell'articolo 1. Si trattò di una conquista e di un grande passo in avanti.

La nostra Società ha sostenuto per anni, dunque, prima il progetto di legge Iori e poi questa approvazione finale. Ho parlato di una grande conquista, perché comunque questi commi della legge di bilancio intervengono dopo anni di confusione anche a livello locale, di incertezze e di grandi difformità nelle normative regionali tra una Regione e l'altra, rispetto a una figura – quella dell'educatore, del pedagogista – che aspettava veramente da molto tempo di essere normata e riconosciuta.

Agli educatori noi affidiamo dei soggetti fragili (disabili, tossicodipendenti, carcerati, bambini, anziani, persone con disturbi mentali), in un momento in cui c'è un'emergenza educativa. Quindi sono figure molto importanti, ma che fino a poco tempo fa erano ancora senza una specificità. La legge n. 205 del 2017 mette finalmente ordine e sancisce che occorre una laurea specifica per questa figura; ciò dovrebbe comportare, finalmente, anche una retribuzione adeguata, che può esserci solo se c'è una figura professionale riconosciuta. Tuttavia, nella contrazione dovuta al passaggio dal progetto di legge Iori alla legge sul bilancio, alcuni articoli importanti sono stati tagliati. Ciò ha lasciato aperti alcuni problemi, per cui le problematiche oggetto di questa audizione vertono proprio sull'interpretazione coordinata di alcuni dispositivi legislativi.

In particolare, noi abbiamo il riconoscimento della professionalità dell'educatore socio-pedagogico, laureato nella classe L19, accanto però ai cosiddetti educatori sanitari, che lavorano nei settori sanitari. Si tratterebbe allora di armonizzare queste due figure, perché il socio-sanitario è rimasto escluso da questo processo. L'educatore socio-sanitario ha una formazione molto diversa, è laureato presso la facoltà di medicina e viene da studi molto diversi; è specialista nella riabilitazione più che nell'educazione. Voglio ricordare, ad esempio, che nel piano di studi dell'Università statale di Milano l'educatore socio-sanitario ha 18 CFU in scienze infermieristiche, tecniche, neuropsichiatriche e riabilitative e ulteriori CFU relativi a diagnostica per immagini, radioterapia, igiene generale applicata, medicina del lavoro, diritto del lavoro, biochimica, fisiologia, anatomia umana, farmacologia, patologia, neurologia, psichiatria. Invece il laureato in classe L19, cioè in scienze della formazione e dell'educazione, ha una formazione fortemente pedagogica, psicologica, sociologica e umanistica. Si tratta quindi di due figure che hanno una formazione diversa ma che devono lavorare insieme, come riconosciuto peraltro dal tavolo tecnico per la definizione del percorso formativo degli educatori del MIUR, nel quale sedeva anche la professoressa Calaprice che già avete ascoltato e che tra l'altro è delegata SIPED per le professioni educative, oltre che presidente del CONCLEP.

Il tavolo del MIUR ha già preso atto ed evidenziato che la novella legislativa distingue espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista (colui che ha la laurea magistrale, come tra poco dirò) rispetto a quelli dell'educatore professionale socio-sanitario, dovuti a una realtà occupazionale ben delineata, chiaramente rispondente a competenze specificamente diverse.

Posta questa diversità, ricordo che i laureati in pedagogia sono storicamente presenti nel territorio, in tutte le strutture educative; c'è quindi una storia pregressa. Il decreto n. 520 del 1998 ha poi inserito la formazione di questi laureati in medicina, che sono entrati nel sanitario. Ma fino alla legge di bilancio n. 205 del 2017 anche i nostri laureati, cioè i laureati in classe L19, hanno lavorato in ambito sanitario, sia perché si tratta di funzioni non identiche, sia perché i laureati in medicina non coprono il fabbisogno: esiste un numero chiuso, c'è bisogno di laureati, e quindi i laureati in classe L19 hanno lavorato anche nel sanitario. La legge n. 205 del 2017, nell'operare la sintesi di cui si è detto, ha fatto saltare la possibilità per i nostri laureati di lavorare nel sanitario, nel senso che non è più menzionata. Questo fa rischiare il licenziamento a parecchie persone. Voglio ricordare che c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), la sentenza n. 5337 del 2015, che riconosceva che il laureato in scienze della formazione e dell'educazione può lavorare nelle strutture sanitarie. Peraltro il corso di laurea L19 (scienze della formazione ed educazione) da sempre ha dato l'opportunità di lavorare nel sanitario; i laureati in pedagogia in classe L19 potevano lavorare ovunque. Nel 1998 si è contrapposta, invece, una normativa relativa agli educatori socio-sanitari.

Vorrei anche citare il dettato dell'ordinamento della classe di laurea L19 (che abbiamo accluso nella documentazione che vi lasciamo), contenuto nel decreto ministeriale del 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di laurea, che espressamente cita come sbocchi occupazionali le attività di educatore «in strutture pubbliche o private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari».

Siamo di fronte, quindi, a una serie di normative, precedenti e successive rispetto a quella del 1998, che riconoscono ai laureati in classe L19 la possibilità di lavorare in tutta una serie di ambiti, incluso quello sanitario. Si tratterebbe allora di risolvere questo problema, altrimenti queste persone che già lavorano rischierebbero di perdere il posto di lavoro e in più si toglierebbe loro una possibilità che invece c'era. Ciò, ripeto, a fronte del fatto che i laureati in medicina, stante il numero chiuso, sono troppo pochi e non riescono a coprire il fabbisogno, che la formazione di queste due figure è diversa e che quindi esse rispondono a bisogni diversi.

Infine (su questo interverranno anche i miei colleghi), un altro punto che rimane aperto a seguito dell'inserimento della cosiddetta legge Iori all'interno della legge di bilancio riguarda il decreto legislativo n. 65 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015, sul sistema integrato da

zero a sei anni, circa il profilo del pedagogista. Il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 afferma che chi è in possesso del titolo di pedagogista o equipollente può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico. Questo è un punto estremamente importante che va chiarito, perché il titolo di pedagogista è riservato a chi ha una laurea magistrale (quindi tre più due); se questo punto non è riconosciuto, si avrebbe l'assurdo di pedagogisti con laurea magistrale (quindi in grado di svolgere funzioni di progettazione e coordinamento dei servizi, di gestione) paradossalmente non abilitati a lavorare come educatori e, quindi, a un livello più basso nei servizi stessi. Voglio ricordare che chi non è in possesso della laurea L19 e si iscrive a una laurea pedagogica per conseguire il titolo di pedagogista non può farlo se prima non ha avuto il riconoscimento dei crediti o recuperato i crediti formativi mancanti. Vuol dire, quindi, che chi arriva a quel livello ha una formazione completa.

Mi fermo qui con la mia esposizione, così anche i miei colleghi possono intervenire.

FIORUCCI. Signor Presidente, desidero anch'io ringraziare la Commissione per questa audizione. La professoressa Polenghi ha sintetizzato in modo magistrale le nostre osservazioni, quindi vorrei solo rinforzare la considerazione relativa alla presenza degli educatori L19, di tipo socio-pedagogico, nei servizi socio-sanitari. Mi sembra del tutto evidente il fatto che l'educatore socio-sanitario, nonostante la definizione, di formazione educativa ne abbia poca. Le due figure, quindi, non entrano in contraddizione, ma possono lavorare in modo integrato nei servizi socio-sanitari. Non c'è nessuna volontà di sopraffare una professionalità differente; ritengo invece che le due figure debbano integrarsi e lavorare insieme. Mi sembra che il decreto di riordino delle classi di laurea (decreto ministeriale del 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007), sulla base del quale le università istituiscono dei corsi di studio, nei suoi sbocchi professionali indichi con chiarezza la presenza degli educatori, dei laureati L19, nei servizi socio-sanitari. Non prevederlo, quindi, significherebbe anche contraddire la legge che istituisce la nuova riorganizzazione dei corsi di studio dal 2007 in poi e credo che questa contraddizione vada superata.

Vi è poi la dimensione quantitativa del fabbisogno delle professionalità che ovviamente non può essere soddisfatto solo dagli educatori sanitari. Tenevo a ribadire questo aspetto, perché il riferimento al decreto ministeriale relativo ai corsi di studio universitari credo sia essenziale.

BOBBIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, approfondisco il punto relativo al già citato comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Rispetto al decreto legislativo n. 65 del 2017 ci sembra opportuno specificare, al comma 595, che chi è in possesso del titolo di pedagogista o equipollente può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico; si avrebbe altrimenti l'assurdo e il paradosso di pedagogisti laureati magistrali (vecchio o nuovo ordinamento) in grado di svol-

gere funzioni di gestione, programmazione e coordinamento di servizi socio-educativi, ma non abilitati a lavorare come educatori negli stessi. Si tratta dunque di riconoscere il nesso teoria-prassi insito in una professionalità – quella del pedagogista – che è per sua natura riflessiva e che per essere esercitata presuppone anche competenze di carattere operativo. La stessa pedagogia, del resto, per suo intimo statuto epistemologico, è una scienza teorico-pratica, non già una filosofia applicata. In altri termini, vi è bisogno dell'azione educativa per poi rifletterci su.

Nel caso inoltre dei laureati magistrali che, come si diceva, non abbiano una pregressa laurea triennale in scienze dell'educazione ma provengano da altri corsi di studio, va ricordato che sotto il profilo giuridico i criteri di riconoscimento dei crediti operati dalle commissioni didattiche delle università italiane impongono il recupero degli eventuali CFU mancanti al fine di ottenere una preparazione congruente al conseguimento della laurea triennale L19, appunto, di educatore socio-pedagogico.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare i colleghi, la professoressa Polenghi, i professori Fiorucci e Bobbio per la loro presenza in questa sede e per la chiarezza con cui hanno presentato le tematiche emergenziali rispetto alla complessità del tema e della figura dell'educatore socio-pedagogico e socio-sanitario.

Mi limito a sottolineare un paio di aspetti, il primo dei quali riguarda i numeri. Stiamo parlando di migliaia di persone che a causa di questa svista – chiamiamola così – nel passaggio della normativa dal disegno di legge che non è stato approvato alla legge di bilancio rischiano di essere licenziate; alcune di esse hanno già ricevuto l'avviso in questo senso. Mi riferisco in particolare alla Regione Lombardia, che è stata la prima a partire, chiedendo anche a noi – ho ricevuto diverse telefonate – di fare finalmente chiarezza su questo inghippo, perché si tratta di personale che si è distinto per la qualità del proprio lavoro. Ho detto Lombardia, ma nello specifico Milano e Bergamo, in particolare, hanno segnalato questo problema. La mia sottolineatura riguarda quindi l'urgenza di dare una risposta a questo problema, che considero emergenziale.

Vi è poi il tema degli educatori e dei pedagogisti, che da tutte le normative citate nei tre interventi vengono riconosciuti e legittimati nella loro presenza in ambito socio-sanitario. Tra l'altro, nell'ipotesi di proposta di legge presentata si usa la locuzione: «limitatamente agli aspetti educativi». Le due figure dunque non sono in antitesi, ma svolgono attività complementari, e tengo a sottolineare questo aspetto.

Infine, a mio parere, magari in un secondo momento, anche la questione posta dal professor Bobbio dovrà essere assolutamente chiarita. È evidentemente logico: come l'ingegnere può svolgere anche l'attività di geometra, così il pedagogista con laurea quinquennale deve poter svolgere anche l'attività di educatore con la laurea magistrale, anche perché, come veniva giustamente sottolineato, per diventare pedagogista occorre un riconoscimento crediti di educatore. Non si può iscrivere alla laurea magistrale chi non ha i crediti della laurea triennale che lo qualifichino innan-

zitutto come studente che possa accedere alla laurea magistrale in pedagogia, avendo i requisiti di conoscenze anche educative. Quindi, il primo aspetto è emergenziale, perché siamo davvero in una situazione che non può aspettare; questo, però, viene subito dopo, perché è un chiarimento che viene richiesto da tanti servizi, dalle cooperative sociali, un po' da tutto il terzo settore e da coloro che lavorano in questi contesti.

FIORUCCI. Signor Presidente, vorrei aggiungere semplicemente che, al di là di considerazioni di merito e giuridiche, chiunque abbia fatto esperienza di frequentazione di servizi socio-sanitari sa che non sempre la dimensione umana e relazionale è presente; credo pertanto che, proprio per la formazione dell'educatore L19, un professionista della relazione, della cura, dell'umanizzazione, questa presenza potrebbe impreziosire, arricchire e, a volte, rendere più umani i servizi socio-sanitari.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i rappresentanti della SIPED e dichiaro conclusa l'audizione.

Comunico che la documentazione acquisita nell'odierna audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00